

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1196)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera
dei deputati nella seduta del 5 agosto 1960 (V. Stampato n. 1584)*

d'iniziativa dei deputati BIASUTTI, ARMANI e TOROS

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 AGOSTO 1960

**Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli
nella primavera del 1959**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettera b) e c), ivi compresi i fabbricati rurali (sempre che al ripristino dei fabbricati stessi non si sia già provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti verificatisi il 26 aprile 1959 ed il 13 giugno 1959 in provincia di Udine, nei comuni di Arta, Cercivento, Ene-monzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Raveo, Suttrio, Tolmezzo, Villa Santina, Zuglio, Chiusaforte, Moggio Udinese, Pontebba, Resia ed Ampezzo.

Art. 2.

La somma di lire 200 milioni verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1960-61.

All'onere di cui al comma precedente si farà fronte con una aliquota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, concernente provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.